



# COMUNE DI PALMARIGGI

## Provincia di Lecce

COPIA  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 19 del registro

in data: 27.04.2023

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), INTEGRATO E CONFACENTE ALLA NORMATIVA VIGENTE ARERA DELIBERAZIONI N. 363/2021 DEL 03 AGOSTO 2021 E N. 15/2022/R/RIF DEL 18/01/2022, AGER N. 618 DEL 28/12/2022 E LEGGE N. 118 DEL 5/08/2022. - APPROVAZIONE**

<b>Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000</b>			
Regolarità Tecnica		Regolarità Contabile	
Parere	Data	Parere	Data
FAVOREVOLE	18.04.2023	FAVOREVOLE	18.04.2023
Il Responsabile del Servizio F.to MAURIZIO BELLO		Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to MAURIZIO BELLO	
L'anno <b>duemilaventitre</b> addi <b>ventisette</b> del mese di <b>aprile</b> alle ore <b>19:02</b> nella sala delle adunanze Consiliari in sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti alla trattazione dell'argomento.			
Franco ZEZZA		P	
Roberto PALMA		P	
Salvatore CAZZETTA		P	
Luigi PANICO		P	
Dario GNAI		A	
Santo CASTELLUZZO		P	
Enrico GABRIELI		P	
Maria Grazia FRISULLI		A	
Marco CAZZETTA		P	
Luigi PANICO		P	
Stefano BACCARO		A	
Presenti 8		Assenti 3	

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa Maria Elena MEGHA**

E'Assente l'assessore esterno Gerardo PELLEGRINO

E' Assente l'assessore esterno Sonia MIGGIANO

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza **Luigi PANICO**, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente passa la parola al Sindaco per la relazione sull'argomento:

*“Premesso che il Comune di Palmariggi è dotato di un regolamento che disciplina la tassa dei rifiuti TARI, contenuto nel regolamento IUC nell'apposita sezione;*

*Al Regolamento su citato è necessario apportare delle modifiche, aggiornandolo con le prescrizioni contenute nelle Deliberazioni ARERA n. 363/2021 del 03 agosto 2021, n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, e nella Determinazione Ager n. 618 del 28/12/2022 e Legge n. 118 del 5/08/2022, in particolare per quanto attiene:*

- *Attivazione, variazione e cessazione del servizio (“dichiarazioni” TARI);*
- *Richieste scritte di informazioni, reclami e rettifica di importi addebitati e relative procedure di risposta e/o applicazione (rimborsi e compensazioni);*
- *Modalità e periodicità dei pagamenti;*
- *Maggiore rateizzazione degli importi dovuti;*
- *Regolamentazione ed adeguamento delle modalità di attuazione della gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche al di fuori del perimetro del servizio pubblico comunale,*
- *Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche;*

*E' necessario dunque, ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dalla legge, procedere all'approvazione del nuovo Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alla normativa vigente;*

*Esaminato lo schema di Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) aggiornato con le opportune e necessarie modifiche apportate alla luce della sopra indicata normativa, il quale si allega al presente Provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, si chiede a questo consiglio Comunale di approvare il regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) 2023, integrato dalle suddette modifiche, composto da n° 37 articoli e da n° 1 Allegati, che allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.”*

Dopodichè

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili

(TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

#### **VISTI:**

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020) che all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI;
- in particolare, l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;
- la Legge 29 dicembre 2022, n.197 (Legge di Bilancio 2023).

**CONSIDERATO** che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con esse compatibili;

**VERIFICATO** che la richiamata Legge n. 147/2013 ha articolato la nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**RILEVATO** che la richiamata Legge n. 147/2019, per la parte sopravvissuta, disciplina la TARI ai commi da 641 a 668, nonché con riferimento alla parte sanzionatoria;

#### **VISTI, altresì:**

- La Deliberazione di ARERA n. 363/2021 del 3 agosto 2021 "*Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 e specialmente il suo allegato MTR-2*", già recepita nella predisposizione del PEF pluriennale approvato da Ager e adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 28/05/2022, con la quale l'Autorità ha confermato l'impostazione del primo periodo regolatorio di cui alla citata delibera basata sulla verifica e la trasparenza dei costi e nel contempo ha introdotto una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento e la configurazione di opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni;
- la Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di "far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica", che articola i seguenti obblighi di servizio:
  - per la qualità contrattuale:
    - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
    - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
    - c) Punti di contatto con l'utente;
    - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
    - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
    - f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
  - per la qualità tecnica:
    - a) Continuità e regolarità del servizio;

b) Sicurezza del servizio.

**DATO ATTO** che al suddetto Regolamento è necessario apportare delle modifiche, aggiornandolo con le prescrizioni contenute nelle succitate Deliberazioni ARERA n. 363/2021 del 03 agosto 2021, n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, Determinazione Ager n. 618 del 28/12/2022 e Legge n. 118 del 5/08/2022, in particolare per quanto attiene:

- Attivazione, variazione e cessazione del servizio (“dichiarazioni” TARI);
- Richieste scritte di informazioni, reclami e rettifica di importi addebitati e relative procedure di risposta e/o applicazione (rimborsi e compensazioni);
- Modalità e periodicità dei pagamenti;
- Maggiore rateizzazione degli importi dovuti;
- Regolamentazione ed adeguamento delle modalità di attuazione della gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche al di fuori del perimetro del servizio pubblico comunale,
- Procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero/riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche;

**RITENUTO** necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all’approvazione del nuovo Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alla normativa vigente;

**ESAMINATO** lo schema di Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) aggiornato con le opportune e necessarie modifiche apportate alla luce della sopra indicata normativa, il quale si allega al presente Provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

**RICHIAMATI:**

- l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministero dell’Interno;
- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrenza dall’anno 2022, in deroga all’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

**DATO ATTO** che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

**ATTESO** che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi.

**DATO ATTO** del parere favorevole n. 7 del 20.04.2023 del Revisore, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012.

Con voti : Favorevoli 6 ; Astenuti 2 (Panico Luigi 1971 e Cazzetta Marco) ; Contrari 0 espressi nelle forme di legge in maniera palese e per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti e votanti come accertato e proclamato dal Presidente

## **DELIBERA**

**Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**Di approvare** il regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) 2023, integrato dalle suddette modifiche, composto da n° 37 articoli e da n° 1 Allegati, che allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

**Di prendere atto** che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023,

**Di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

**Di pubblicare** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.

Successivamente con voti : Favorevoli 6 ; Astenuti 2 (Panico Luigi 1971 e Cazzetta Marco) ;  
Contrari 0 espressi nelle forme di legge in maniera palese e per alzata di mano da n. 8  
Consiglieri presenti e votanti come accertato e proclamato dal Presidente

## **DELIBERA**

**Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Luigi PANICO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Maria Elena MEGHA

---

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **02.05.2023** per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto nell'art.124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Palmariggi, **02.05.2023**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Maria Elena MEGHA

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addi 02.05.2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- Che la presente deliberazione:
  - E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **02.05.2023** Al **17.05.2023** Come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **27.04.2023**:
  - Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);
  - Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Palmariggi , 02.05.2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Maria Elena MEGHA